

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 390 del 25/09/2025

R.G. n. 696 del 26/09/2025

Oggetto: Concessione congedo straordinario retribuito per assistenza familiare disabile. Art. 42, comma 5, del d. lgs. n. 151/2001.

Il Responsabile del Procedimento NASTASI DANIELE MELCHIADE sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi neì in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento el completa nonché conforme a legge, statuto e regolamento.

Vista la richiesta di fruizione di un congedo straordinario retribuito per un periodo di 24 mesi per assistenza a familiare disabile prodotta con nota prot. 10267/2025 dal dipendente --- omissis... ---;

dato atto che con nota prot. 11890/2025 è stato richiesto, al predetto dipendente, di integrare la documentazione prodotta;

rilevato che con nota prot. 11916/2025 il richiedente ha prodotto copia del verbale rilasciato dalla commissione medica dalla quale risulta che il padre è stato riconosciuto "Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n.104";

preso atto che con nota prot. 12058 del 24/09/2025, che si richiama nel presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, al quale è assegnato il predetto dipendente, ha rilasciato nulla osta alla concessione del chiesto congedo; visto l'art. 42 del d. l.vo n. 151/2000 il quale stabilisce che:

"1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'<u>articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,</u> relativo alle due ore di riposo giornaliero

retribuito.

2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in

situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese. 3. COMMA **ABROGATO** DALLA <u>L.</u> *NOVEMBRE* 2010, 183. 4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario congedo per la malattia figlio. ((5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.)) 5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui <u>articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992</u> non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto. 5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge febbraio 5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso riconoscimento contribuzione tempo lavorativo, senza del diritto a 5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 2, della legge 8 marzo 2000, 6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto." Visti: il d. lgs. n. 165/2001;

il d. lgs. n. 267/2000;

la legge n. 104/92 e s. m. i.;

il d. lgs. n. 151/2001 e s. m. i.;

il testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali – pubblicato

sulla G. U. R. S. n. 20 del 9 Maggio 2008;

lo Statuto comunale;

Per quanto premesso:

Prendere atto della richiesta di congedo straordinario retribuito per assistenza familiare disabile prodotta dal dipendente --- omissis... ---ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d. lgs. n. 151/2001 con nota prot. 10267/2025 per come integrata, a richiesta, con nota prot. 11916/2025, del nulla osta rilasciato al riguardo dal Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile con nota n. 12058 del 24/09/2025, del verbale della commissione medica dalla quale risulta che il padre del richiedente è stato riconosciuto "Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n.104" e per l'effetto concedere allo stesso il congedo straordinario richiesto.

Disporre:

la notifica di copia del presente atto al dipendente interessato il quale è onerato di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di fatto e/o di diritto;

la trasmissione di copia della presente, per le rispettive competenze, al sig. Responsabile dell'Area Economia Bilancio e Tributi, al sig. Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, al sig. Responsabile del III Staff e, per conoscenza al sig. Sindaco e al sig. Segretario Comunale;

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", denominazione sotto-sezione di I° livello: "Provvedimenti", denominazione sotto-sezione di 2° livello: "Provvedimenti dirigenziali", denominazione del singolo obbligo: "Determine".

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: Concessione congedo straordinario retribuito per assistenza familiare disabile. Art. 42, comma 5, del d. lgs. n. 151/2001.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 26/09/2025

Il Responsabile dell'Area f.to NASTASI DANIELE MELCHIADE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 25/09/2025

Il Dirigente f.to NASTASI DANIELE MELCHIADE

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Sant'Angelo di Brolo lì, 26/09/2025

Il Dirigente dell'Area Finanziaria f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.